



*Circolare n°26*

VA

*Roma, 7 Giugno 2023*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI*

*LORO SEDI*

**OGGETTO: LAVORO -DECRETO ALLUVIONI- prime misure in favore dei lavoratori.**

Il Decreto Legge del 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. Decreto Alluvione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127 al fine di fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, contiene particolari misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi

In particolare l'art 7 stabilisce in favore dei lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1 maggio risiedono o sono domiciliati nelle zone interessate o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dall'alluvione impossibilitati a prestare attività lavorativa che sia erogata dall'INPS una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giornate, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2023.

La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali:

- nel limite massimo di 90 giornate, per i lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo;
- per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta, per i restanti lavoratori agricoli.

Per i lavoratori impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, l'ultimo comma dell'articolo 7 prevede, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate, e comunque non oltre il 31 agosto 2023.

Il requisito dell'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere certificata da un provvedimento normativo o amministrativo e deve essere determinato dall'impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, dall'inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, dalle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero da ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DL n. 61/2023, la misura dell'integrazione al reddito, è fissata in un importo mensile massimo di euro 1.244,36.

Le integrazioni al reddito sono erogate al lavoratore, previa domanda del datore di lavoro, esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.



**Confederazione Agromeccanici  
e Agricoltori Italiani**

Si precisa però che le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs n. 148/2015 (CIGO, CIGS e Assegno di integrazione salariale garantito da FIS e dai Fondi di solidarietà), con il trattamento di cui all'art. 8 della Legge n. n. 457/1972 (CISOA), nonché con i trattamenti di cui all'art. 21, comma 4, della Legge n. 223/1991 (CISOA per impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche).

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, i periodi di concessione dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs n. 148/2015 per i trattamenti di integrazione salariale (durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, ovvero, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, 30 mesi in un quinquennio mobile).

L'art. 8, comma 1 del DL n. 61/2023, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di collaboratori coordinati e continuativi, di titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale e di lavoratori autonomi / titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che siano residenti a far data dal 1 maggio 2023 nei territori interessati e che abbiano dovuto sospendere l'attività:

L'indennità in esame, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di euro 3.000 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite delle risorse stanziare.

Cordiali saluti.

Area Legale  
Dott.ssa Valentina Alois

